



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016**



INDICE

- 1 OBIETTIVI E FINALITÀ
- 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ TECNICHE
- 3 SOGGETTI COINVOLTI E GRUPPO DI LAVORO
- 3 BIS PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 4 QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE
- 5 FONDO PER L'INNOVAZIONE
- 6 RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE
- 7 ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
- 8 EVENTUALE RIDUZIONE DEI COMPENSI
- 9 ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA



Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “incentivi per funzioni tecniche”, previsto dall’art 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato “Codice appalti” o “Codice”).
2. Il Regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Marcaria per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative all’espletamento di lavori, servizi e forniture, e ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che svolgono eventuali incarichi conferiti da questa amministrazione.

Art. 2. Ambito di applicazione e attività tecniche

1. Le somme di cui all’articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell’importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti, elencati nel programma triennale dei lavori pubblici, e per forniture o servizi elencati nel programma acquisti di beni e servizi;
 - attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - attività di collaudatore statico.
3. Restano sempre esclusi dall’incentivo:
 - le opere di manutenzione ordinaria ed i servizi e forniture ordinarie non inserite nella programmazione biennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
 - gli affidamenti diretti di lavori, le procedure di acquisizione servizi e beni di consumo ordinari, e comunque di importo inferiore ad € 40.000,00 o di importo uguale o superiore qualora non preceduti dall’espletamento di una procedura comparativa;
 - i servizi pubblici esternalizzati dall’ente affidati a società/gestori pubblici ai sensi dell’art. 113 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 207/2000 oppure affidati da enti sovraordinati in forza di normative di settore a cui compete la titolarità del servizio (ATO, ecc.);
 - i servizi di telefonia e di connettività in genere, le forniture di materiale informatico e attrezzature per uffici, la fornitura dei combustibili per autotrazione in genere, le forniture dirette di vettori energetici dalle reti pubbliche (energia elettrica, gas metano), qualora quest’ultime non ricomprese in servizi di gestioni integrate degli impianti.
4. Ai sensi dell’art. 113 comma 21 ultimo capoverso, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l’incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell’esecuzione, previsto dall’art 111, comma 2, del Codice.

Art 3. Soggetti coinvolti e gruppo di lavoro

1. Partecipano alla partizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 4 i dipendenti dell’Ente che collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi di seguito elencati:
 - Responsabile unico del procedimento, nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato.



Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;

- Personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - Personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - I collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva, della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici). L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art. 113, comma 21, del Codice.
2. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo all'interno del gruppo di lavoro di cui al presente articolo, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
 3. Il responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, sentito il RUP, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche
 4. La composizione del gruppo di lavoro è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del responsabile di area competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche.
 5. Nell'individuazione del personale interessato il responsabile assicura, ove possibile, un'adeguata rotazione del personale.
 6. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve redigere una scheda operativa nella quale indicare:
 - a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 2, del presente regolamento;
 - c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
 7. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile. In caso di modifica o revoca dell'incarico assegnato, il responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Art. 3 bis. Personale di altre amministrazioni pubbliche

1. L'amministrazione può, su proposta del RUP e previo oggettivo accertamento della mancanza di figure interne in possesso delle necessarie professionalità e competenze, avvalersi dei dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture.
2. I compensi spettanti al personale di altre amministrazioni e derivanti dallo svolgimento di funzioni tecniche, come meglio specificate dall'art. 6 del presente Regolamento, sono trasferiti da codesta amministrazione a quella a cui appartengono dipendenti coinvolti, ai fini della loro corresponsione.



Analogamente, qualora il personale appartenente a questa amministrazione comunale svolgesse incarichi tecnici a favore di un'altra amministrazione, spetta all'amministrazione beneficiaria della prestazione trasferire a questa amministrazione gli importi dovuti, così da procedere al loro versamento.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'Ente si avvalga di personale appartenente ad una centrale di committenza affinché eserciti parte delle funzioni tecniche di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può essere riconosciuta una percentuale di incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza, nel rispetto dei limiti e delle percentuali fissate dal Regolamento in oggetto. Tale riconoscimento è subordinato ad espressa richiesta della centrale di committenza e qualora sia previsto nella convenzione/contratto che disciplina i rapporti tra l'amministrazione appaltante e la centrale di committenza esterna.

Art. 4. Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP: tali oneri sono pertanto decurtati in via preventiva rispetto al calcolo delle spettanze a favore dei dipendenti interessati.
2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato in base alle percentuali di seguito indicate sull'importo a base di gara, da applicarsi a fasce incrementalì:

TABELLA A – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
da euro 40.000,00 fino a euro 100.000,00	2%
oltre euro 100.000,00 e fino a euro 500.000,00	1,5%
oltre euro 500.000,00 e fino a euro 2.000.000,00	1%
oltre euro 2.000.000,00	0,5%

TABELLA B – SERVIZI E/O FORNITURE ANNUALI E PLURIENNALI

Classi di importo dei Servizi/Forniture	Percentuale da applicare
oltre euro 500.000,00	1,00%

3. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
4. Il fondo viene costituito mediante la previsione di apposite risorse all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
5. Nel caso di utilizzo dei servizi della Centrale unica di committenza, per i compiti svolti dal personale nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta una quota parte pari al 25% dell'incentivo previsto dal comma 2.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, secondo le fattispecie previste dal comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'importo del fondo riferito alla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.



Art. 5. Fondo per l'innovazione.

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari 20% della percentuale stabilita dal precedente art. 3 dell'importo a base d'appalto dei lavori pubblici, dei servizi e forniture.
2. Il Fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Il Fondo per l'innovazione può essere altresì destinato all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
4. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento dell'opera o al termine della procedura di appalto. La destinazione delle somme accantonate per ciascuna viene determinata annualmente dalla Giunta, su proposta dei singoli responsabili di Area, per le relative quote di alimentazione. Con il medesimo atto viene approvato il consuntivo delle somme spese a questo titolo per l'anno precedente, dettagliandone le specifiche forme di utilizzo.

Art. 6. Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. Il Dirigente/Responsabile competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

PER LAVORI ED OPERE

TITOLARE DELL'INCARICO	
Direzione Lavori	10%
Collaudo finale	5%
Responsabile Unico del Procedimento	30%
Responsabile Programmazione	10%
COLLABORATORI	
Assistente al R.U.P.	25%
Altri collaboratori	20%
Totale	100%

PER SERVIZI E FORNITURE

Predisposizione e controllo degli atti di gara e loro verifica e/o attività di acquisto su piattaforme elettroniche	10%
Responsabile Unico del Procedimento	40%
Direzione dell'esecuzione del contratto	30%
Verifica di conformità	10%
Collaboratori	10%
Totale	100%



2. Nell'ambito della ripartizione delle funzioni di cui al presente articolo, le attività svolte dagli addetti della Centrale Unica di Committenza all'interno del procedimento di appalto devono essere analiticamente evidenziate al fine di rendicontare le quote degli incentivi di spettanza di tale personale.
3. Qualora la figura di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) coincida con il Direttore dell'esecuzione, viene riconosciuta solamente la quota afferente il R.U.P. maggiorata del 10%.

Art. 7. Accertamento delle attività e liquidazione dei compensi

1. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e può essere liquidato solo a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. La liquidazione dell'incentivo ai dipendenti incaricati per ciascun lavoro o opera, servizio o fornitura è disposta con determinazione del responsabile dell'area competente per l'appalto.
3. Per effettuare la liquidazione il responsabile si avvale di una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, previo accertamento positivo dette specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti.
4. L'accertamento è da ritenere positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, come specificato nel successivo articolo 8.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano economie di bilancio.

Art. 8. Eventuale riduzione dei compensi

1. Nel caso in cui non vengano rispettati costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il responsabile del settore competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza:
 - a) Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
 - b) Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante viene ridotto in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le decurtazioni di cui al presente articolo non sono comunque applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art. 3.
3. Le decurtazioni di cui al comma 1 costituiscono economie di bilancio.
4. L'importo massimo individuate compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, ai lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente, non può superare per ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente regolamento; in ogni caso, non può superare i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni.
5. In sede di liquidazione il dipendente del gruppo di lavoro dovrà dichiarare di non aver superato, nel corso dell'anno solare relativo all'esigibilità dell'incentivo, il suddetto limite.
6. La contrattazione decentrata integrativa dell'ente può prevedere la riduzione o l'azzeramento della quota di premi correlati alla performance di cui all'art. 68, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 2016-2018, qualora nell'anno di competenza il dipendente percepisce a titolo di incentivi per funzioni tecniche, un importo superiore ai premi di produttività.



Art. 9. Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere del 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta n. 73 del 16/07/2012, nel caso di interventi non ancora terminati.
3. I contenuti del presente regolamento potranno essere applicati dopo la sua adozione anche per le attività svolte dall'01/01/2018 e la data di approvazione del medesimo, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
4. Le parti concordano che l'applicazione delle modalità e dei criteri, così come individuati dal presente regolamento, avviene in forma sperimentale e la valenza degli stessi è annuale, anche al fine di verificare gli effetti della concreta attuazione.